



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**16/1/SR9/C5**

**PARERE SU UNO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLA CAPACITÀ COMPLESSIVA DI TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI IN ESERCIZIO O AUTORIZZATI A LIVELLO NAZIONALE", PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.**

*Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato Regioni.*

La Conferenza esprime a maggioranza parere favorevole, condizionato all'accoglimento di emendamenti e osservazioni, con il parere negativo delle Regioni Lombardia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Le Regioni ribadiscono la necessità di aprire urgentemente un tavolo di confronto con il Governo in merito alla globalità delle tematiche sui rifiuti, fermi restando gli impegni già assunti sull'apertura della cabina di regia nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2015.

Roma, 20 gennaio 2016

## **Allegato**

### **Osservazioni e proposte di emendamento allo schema di DPCM recante**

**“Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili”**

#### **A) Considerazioni di carattere generale**

1. Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE articolo 3 i piani e programmi che sono elaborati per il settore della gestione dei rifiuti sono soggetti ad una valutazione ambientale: nel penultimo punto dei “considerata” lo schema in oggetto prevede di effettuare una procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica di cui all’art. 12 del D. Lgs. 152/06: a tal proposito le Regioni chiedono di essere coinvolte in tale procedura, anche per il tramite della cabina di regia sopra richiamata.
2. Occorre individuare uno scenario per gestire il periodo transitorio in attesa dell’azzeramento del fabbisogno residuo, al fine di individuare obiettivi ed azioni intermedie per arrivare a regime.
3. Si chiede di disciplinare i principi regolatori per il trasferimento dei vari flussi dei rifiuti in ambito interregionale al momento assenti: in proposito occorre infatti sottolineare un progressivo svuotamento del potere programmatico e regolamentare delle regioni, anche in relazione al progressivo passaggio da impianti di smaltimento di rifiuti tramite combustione a veri e propri impianti di recupero energetico. Dalla lettura congiunta dell’art. 182 comma 3, dell’art. 199 del D. Lgs. 152/2006 nonché dell’art 35 del D.L. 133/14 così come convertito dalla L 164/2014, questi impianti risultano infatti non vincolati al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio (ATO, regione, macroarea) presso il quale hanno sede qualora si tratti di rifiuti speciali, fosse pure derivanti dai rifiuti urbani.

Questa lettura è confermata dalla sentenza del 16/7/2015 della Corte di Giustizia Europea in merito alla causa C-653/13 che riguarda la Regione Campania che al punto 44 sentenza:

Orbene, come già sottolineato dalla Corte, qualora uno Stato membro abbia individualmente scelto, nell’ambito del suo o dei suoi «piani di gestione dei rifiuti», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/12, di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurre che ogni regione dotata di un piano regionale dovrà garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti. Infatti, il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente – principio stabilito per l’azione dell’Unione in materia ambientale all’articolo 191 TFUE – implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C-297/08, EU:C:2010:115, punto 67).

In più la sentenza, chiarendo che l'autosufficienza regionale riguarda sia lo smaltimento che il trattamento dei rifiuti prodotti, comporta che la disciplina della proposta di DPCM non può che riferirsi ai rifiuti urbani intesi quali tutti i rifiuti urbani e decadenti dagli urbani. In tal senso sono infatti state sviluppate dal DPCM le valutazioni sui quantitativi di rifiuti prodotti.

Ciò implicherebbe che ai rifiuti urbani, come sopra definiti, siano da applicarsi le previsioni di gestione delle priorità di accesso agli inceneritori (art. 35, comma 6, L. 164/2014) ed il contributo previsto per recupero energetico extraregionale (art. 35, comma 7, L. 164/2014).

## B) Emendamenti all'articolo

Oltre agli emendamenti contenuti nel testo a 3 colonne sotto riportato, i dati relativi alla Regione Toscana, alla Regione Marche ed alla Regione Umbria devono essere aggiornati secondo le indicazioni già formalmente inviate al Ministero dell'Ambiente rispettivamente in data 18 dicembre 2015, 2 ottobre 2015 e 15 settembre 2015.

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
Il Presidente del Consiglio dei Ministri  <b>Vista</b> la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;		
<b>Visto</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;		
<b>Visto</b> il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare l'articolo 35, recante <i>"Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene"</i> ;		
<b>Considerato</b> che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'articolo 11, comma 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, è necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		
<b>Considerato</b> che la gerarchia della gestione dei rifiuti individuata nell'articolo 4 della predetta direttiva		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
2008/98/CE ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;		
<b>Visto</b> l'articolo 16 della predetta direttiva 2008/98/CE relativo ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;		
<b>Ritenuto</b> indispensabile che il Paese si doti di una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge evitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;		
<b>Visto</b> l'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV dello stesso decreto legislativo;		
<b>Visto</b> l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonché, i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla parte IV dello stesso decreto legislativo;		
<b>Considerato</b> che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonché l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale;		
<b>Considerato</b> altresì che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge 133/2014, l'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale;		
<b>Ritenuto</b> necessario effettuare, così come richiesto dalle regioni nella seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, una puntuale ricognizione dei dati della capacità e dell'operatività delle attuali infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e con tutti i singoli gestori		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
degli impianti;		
<b>Rilevata</b> la necessità di effettuare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto-legge 133/2014, l'individuazione del fabbisogno teorico di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, stabilito dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le regioni;		
<b>Rilevato</b> , inoltre, che alcune regioni e province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi più ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonché, obiettivi di riduzione sulla produzione di rifiuti urbani e assimilati;		
<b>Rilevato</b> , altresì, che in alcune regioni, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento;		
<b>Considerato</b> che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata per le esigenze nazionali;		
<b>Rilevato</b> che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36;		
<b>Rilevato</b> , inoltre, che tali impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge;		
<b>Ritenuto</b> opportuno precisare che tali impianti, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti coerentemente con la necessità di ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti urbani;		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
<p><b>Ritenuto</b> necessario tener conto della capacità impiantistica di trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione, ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di un deficit di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;</p>		
<p><b>Considerata</b> la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione:</p> <p>a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto;</p> <p>b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento;</p> <p>c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II;</p> <p>d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;</p>		
<p><b>Considerata</b> l'analisi istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di gestione dei rifiuti resi disponibili dalle Amministrazioni regionali;</p>		
<p><b>Ritenuto</b> opportuno, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacità di incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e indicare altresì le regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialità devono essere realizzate;</p>	<p>Emendamento: sostituire le parole "assimilati" con "decadenti dal trattamento degli urbani"</p> <p>Emendamento: eliminare le parole "per macroaree geografiche"</p>	<p>Tale sostituzione viene proposta in ogni punto del presente schema di DPCM</p>
<p><b>Ritenuto</b> opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in</p>		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
ragione della necessità di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarità geografiche insulari;		
<b>Ritenuto</b> necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla "finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale", nonché alla necessità di tenere conto della "pianificazione regionale" e all'esigenza "di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione";		
<b>Vista</b> la proposta formulata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. ....del .....e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, commi 1, del decreto-legge 133 del 2014;		
<b>Sentita</b> la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;		
<b>All'esito</b> della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;		
<b>Vista</b> la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....		
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  adotta il seguente:  <b> D E C R E T O</b>		
<b>Articolo 1</b> <b>(Oggetto)</b>  1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:		
a) l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;		
b) l'individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;	Sostituire come segue: "b) l'individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto;"	Si ritiene che l'oggetto del DPCM debba essere quello previsto dall'art 35 comma 1 DL 133/2014.
c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.	Eliminare "e per regioni".	
<p align="center"><b>Articolo 2</b> <b>(Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) <i>impianti di incenerimento</i>: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:</p>		
<p>i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;</p> <p>oppure</p> <p>ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.</p>		
b) <i>impianti autorizzati</i> : impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.		
<p align="center"><b>Articolo 3</b> <b>(Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio)</b></p> <p>1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, è riportato nella</p>		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
Tabella A.		
2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità nazionale complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.		
<b>Articolo 4 (Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio)</b>		
1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità potenziale di trattamento e della localizzazione su base regionale è riportato nella tabella B.		
2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità potenziale nazionale di trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.		
<b>Tabella B</b>		
<b>Articolo 5 (Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale)</b>		
1. L'individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come individuato nell'allegato II, è riportata nella tabella C.	Dopo le parole "da potenziare" inserire le parole: ", nel rispetto della programmazione regionale, "	
2. In attuazione dei principi indicati nell'articolo 35, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresì, le regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno		

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
nazionale e le relative capacità.		
	<p>Aggiungere il seguente comma:</p> <p>"3. Le individuazioni di cui alla Tabella C hanno carattere ricognitivo, restando riservata ai piani regionali l'individuazione dell'effettivo fabbisogno impiantistico con riguardo alle previsioni temporali di incremento della raccolta differenziata per raggiungere i livelli minimi previsti dalle norme vigenti."</p>	
<b>Tabella C</b>		
<p align="center"><b>Articolo 6</b> <b>(Disposizioni finali)</b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono, infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE.</p>		
<p><b>2.</b> Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III.</p>	<p>Emendamento: sostituire le parole "all'interno della stessa macroarea" con "previo accordo tra le regioni interessate"</p>	
<p><b>3.</b> Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta per aggiornare il fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta può essere presentata solo in presenza di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili: a) all'attuazione di politiche di prevenzione</p>	<p>Considerata la difficile lettura dei commi 3, 4 e 5 si propongono i seguenti emendamenti:</p> <p>- al comma 3 sostituire "Entro il 31 dicembre" con "Entro il 30 giugno successivo al termine dell'anno solare per il quale viene richiesto l'aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento".</p>	<p>Questa richiesta è motivata dall'inapplicabilità della lettura congiunta dei tre commi in oggetto: l'emendamento presentato rappresenta solo una proposta che tende a semplificare l'aggiornabilità del fabbisogno residuo regionale di incenerimento.</p>

Schema dpcm	Emendamenti Regioni e P. Autonome	Osservazioni Regioni e P. Autonome
della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata; b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II; c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II.	- al comma 4: eliminare il comma	
4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione: a) documento contenente dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli del 2014, della produzione di rifiuti attesa in attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'articolo 199 del decreto 3 aprile 2006, n. 152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per l'anno 2014; c) l'autorizzazione dell'impianto produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo impianto.		
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.		
6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni e province autonome, esplicitate nell'allegato III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.		
<b>Allegato III</b>	Emendamento: al secondo paragrafo che inizia con "Per quanto attiene..." sostituire "ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna)" con "ciascuna regione".  Emendamento: nella sezione "Macroarea geografica Nord" eliminare il primo paragrafo da "L'analisi condotta ..." a "... urbani e assimilati".	